

Nuovo statuto modificato

PATTI SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI - DURATA - SOCI - OGGETTO SOCIALE

Art.1

Denominazione

1.1 Per atto unilaterale del Comune di Benevento ed in applicazione della normativa di settore vigente in ambito nazionale e comunitario, è costituita, come trasformazione dell'AZIENDA SPECIALE DELLA MOBILITA' E TRASPORTI URBANI, una società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata "AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SANNIO S.P.A.", in forma abbreviata "A.M.T.S. S.P.A.".

1.2 Il Comune è il socio fondatore della società, nonché, attualmente, l'unico detentore dell'intero capitale della società medesima ed esercita su quest'ultima un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione.

La società realizza la parte più importante della propria attività con il sopra individuato Ente pubblico controllante.

Art.2

Sede e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede legale in Benevento, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, dei membri dell'organo amministrativo, dei componenti del collegio sindacale e del revisore, ovvero della società di revisione, questi ultimi se nominati, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

2.3 I soci, gli amministratori, i sindaci e l'organo cui è deferito il controllo contabile, se diverso dal collegio sindacale, sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, indirizzata all'organo amministrativo.

2.4 La società deve all'uopo istituire un apposito libro con obbligo, per l'organo amministrativo, di tempestivo aggiornamento.

2.5 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale della società nell'ambito del Comune indicato al comma primo, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze, recapiti e sportelli su tutto il territorio del Comune di Benevento.

2.6 La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

2.7 E' fatto divieto di istituire filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze, recapiti, sportelli e sedi secondarie al di fuori dell'ambito territoriale in cui operano i soggetti giuridici detentori del capitale sociale della società.

Art.3

Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2032 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

Art.4

Soci

4.1 Possono essere soci della società esclusivamente il Comune di Benevento ovvero altri enti pubblici, oppure società il cui capitale sia interamente posseduto da enti pubblici.

E', in ogni caso, necessario:

- che i soggetti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

- che al Comune di Benevento sia garantita la maggioranza del capitale sociale.

4.2 I trasferimenti di azioni a favore di terzi sono consentiti solo ove non contrastino con la normativa pro tempore vigente.

Art.5

Oggetto sociale

5.1 La società ha per oggetto principale, oltre ai servizi già gestiti precedentemente dall'Azienda Speciale della Mobilità (A.M.T.U.), l'organizzazione e l'esercizio del trasporto locale, sia pubblico che privato, di persone e di merci, con qualsiasi sistema esercitato, così come disposto dalla Legge Regionale n.3 del 28 marzo 2002, e successive disposizioni attuative; i servizi predetti dovranno essere affidati alla società in prevalenza dal Comune di Benevento e dovranno essere svolti, in via principale, nella città di Benevento.

5.2 La società potrà, inoltre, provvedere, limitatamente al trasporto collettivo su gomma, alla progettazione, alla realizzazione, all'adeguamento, alla gestione, alla manutenzione ed all'uso degli impianti, delle infrastrutture e dei beni mobili ed immobili per l'esercizio dell'attività di cui sopra.

5.3 La società potrà, altresì, svolgere tutte le attività dipendenti, strumentali, affini e connesse a quanto sopra indicato, ivi comprese, in particolare:

- a) la progettazione, la costruzione e la gestione di infrastrutture di trasporto, di parcheggi, sia pubblici che privati, e di officine per la riparazione e la revisione di veicoli;
- b) la gestione di parcheggi, direttamente o indirettamente;
- c) la rimozione dei veicoli, direttamente o indirettamente;
- d) la consulenza e l'assistenza tecnica ad aziende ed enti, anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati;
- e) gli studi, le iniziative e le ricerche, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nel settore del trasporto;
- f) la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità, con particolare riguardo ai trasporti pubblici privati;
- g) l'installazione e la gestione dei semafori, di segnaletica orizzontale e verticale, di indicatori stradali e toponomastici ed altro;
- h) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e di strutture, anche per conto di terzi, relativi alle attività di cui sopra;
- i) il noleggio di autobus.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Art.6

Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è stabilito in euro 182.745,00 (centottantadue milasettecentoquarantacinque) ed è suddiviso in n.36.549 (trentaseimilacinquecentoquarantanove) del valore nominale di euro 5,00 (cinque) ciascuna.

6.2 Il capitale sociale può essere modificato con delibera dell'assemblea straordinaria.

6.3 In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Art.7

Azioni

7.1 Ogni azione è indivisibile ed obbligatoriamente nominativa. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

7.2 Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

7.3 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo di gestione nei modi ritenuti più convenienti.

Art.8

Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due componenti dell'organo amministrativo, tra i quali il Presidente.

Art.9

Qualità di azionista

9.1 La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata ai patti sociali ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

9.2 Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

9.3 La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso le iscrizioni nel libro dei soci.

Art.10

Trasferimento delle partecipazioni, diritto di opzione e di prelazione

10.1 Le partecipazioni azionarie sono trasferibili nei limiti di quanto statuito dal precedente art.4, nonché in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in ambito nazionale e comunitario.

10.2 Quando un socio intende cedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, deve offrirli, con lettera raccomandata a/r, ad altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, fermo restando le disposizioni dell'art.2441 cod.civ..

10.3 In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a soggetti diversi entro centottanta (180) giorni dall'offerta, salvo esercizio di gradimento da parte del Comune di Benevento.

10.4 La prelazione dovrà essere esercitata mediante comunicazione all'organo di gestione, che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

10.5 Il prezzo dovrà essere attestato, a cura del socio offerente, da una primaria società di revisione.

10.6 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, dare comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r, indirizzata all'organo amministrativo, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata la incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzioni offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

10.7 Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti, oppure ricorrendo alla procedura prevista dall'art.35 del presente statuto.

10.8 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzioni offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

10.9 In ogni caso, dovrà essere fatta salva la prevalenza della partecipazione del Comune di Benevento, secondo quanto disposto dall'art.4 dei presenti patti sociali.

Art.11

Consenso al trasferimento

11.1 Il trasferimento delle azioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della società, se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'assemblea.

11.2 Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione inerente all'aumento di capitale.

11.3 Il consenso potrà essere negato in modo motivato nel caso in cui:

- il cessionario delle azioni si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto di interessi con la società;

- il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società stessa.

Art.12

Obbligazioni

12.1 La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nominative o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 cod.civ. e seguenti del codice civile o dalle altre disposizioni vigenti in materia, demandando all'assemblea straordinaria la fissazione delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

Art.13

Contributi alla società

Per far fronte alla realizzazione ed all'alto sviluppo degli impianti fissi e del materiale rotabile, la società può ricevere contributi da parte di terzi.

TITOLO III

CONTROLLO ANALOGO

Art.14

Controllo e programmazione

14.1 Poichè la società rappresenta un prolungamento amministrativo del Comune di Benevento, che se ne avvale per il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso ai servizi svolti dalla società medesima nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, lo stesso Comune di Benevento esercita un assoluto potere di direzione, di coordinamento e di supervisione sui principali atti di gestione della menzionata società, senza alcuna autonomia decisionale da parte di quest'ultima.

14.2 Il controllo di cui al precedente comma 1 si sostanzia, specificamente:

- in un controllo strutturale;
- in un controllo economico, concretizzantesi nella dipendenza economico-finanziaria della società dall'amministrazione comunale; e
- in un controllo sull'attività, manifestantesi nella definizione preventiva, da parte dell'ente controllante, degli indirizzi strategici, degli obiettivi operativi, dei piani e dei programmi gestionali e nella verifica, nel corso della gestione e a consuntivo, degli aspetti gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.

14.3 Le modalità del controllo sono analoghe a quelle che l'ente controllante potrebbe esercitare su propri servizi e comunque vengono attuate in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore vigente in ambito nazionale e comunitario.

Art.15

Controllo strutturale

Al fine di qualificare la società come proiezione amministrativa dell'Ente socio, deve essere garantito al suddetto Ente il potere di nominare gli organi di governo e di controllo della società medesima. Tale garanzia deve necessariamente permanere per tutta la durata della società.

Art.16

Controllo economico

16.1 Il controllo economico tende ad indirizzare l'attività della società verso il raggiungimento dell'interesse pubblico, mediante una gestione efficiente, efficace ed economica, e verso la coincidenza degli interessi della società con gli interessi dell'amministrazione comunale, nonché a verificare la compatibilità degli atti compiuti con quanto previsto nei documenti di indirizzo deliberati dall'ente.

16.2 A tal fine, tutti i principali atti di programmazione economico-finanziaria, soggetti all'approvazione dell'assemblea dei soci, dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell'Ente controllante, la cui deliberazione sarà requisito di regolarità economica attestante la conformità dell'atto agli indirizzi dell'amministrazione comunale.

Art.17

Controllo amministrativo gestionale

17.1 La società è stata costituita quale modalità di autoproduzione del servizio pubblico. Per essere considerata una delegazione interorganica dell'Ente, quest'ultima deve poter realizzare un potere gestionale sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti

17.2 Il controllo amministrativo-gestionale si manifesta necessariamente in due distinte fasi, entrambe con finalità specifiche:

- a) in un controllo preventivo, che mira a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico e la coincidenza degli interessi della società con gli

interessi dell'Ente, stante la necessità della preventiva approvazione, da parte dell'Ente medesimo, degli atti di gestione più importanti, al fine di accertare la conformità dell'atto agli interessi dell'Ente e di autorizzare gli organi deputati alla sua legittima adozione;

b) in un controllo successivo, teso a verificare la compatibilità degli atti posti in essere con quanto previsto negli atti di indirizzo deliberati dagli organi competenti.

17.3 Il controllo preventivo si esercita su tutti gli atti di straordinaria amministrazione e sui più importanti atti di ordinaria amministrazione. Degli atti posti in essere nel mancato rispetto della procedura innanzi indicata, si considerano responsabili direttamente i soggetti firmatari.

17.4 In caso di urgenza, l'organo amministrativo della società potrà porre in essere tutti gli atti necessari, dovendo rimettere immediatamente gli stessi alla valutazione dell'Ente controllante che:

a) nell'ipotesi in cui siano stati assunti atti necessari e legittimi, in presenza di situazione di urgenza tale da non permettere la preventiva deliberazione da parte dell'Ente, ratifica gli stessi, rinviandoli all'organo competente per la definitiva loro approvazione;

b) nell'ipotesi in cui ritenesse gli atti adottati, in contrasto con i propri interessi, assunti nel mancato rispetto della giusta procedura, potrà porre in essere tutti gli adempimenti che la stessa riterrà opportuni.

17.5 Gli atti che richiedono l'approvazione dell'Ente sono i seguenti:

a) approvazione del budget preventivo e degli atti di Bilancio consuntivo, della programmazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei Piani di lavoro;

b) predisposizione della dotazione organica;

c) atti di regolamentazione e/o di disciplina interni;

d) assunzioni di partecipazioni o altre operazioni societarie di natura straordinaria, quali fusioni, scissioni, cessioni, ecc.;

e) acquisto di immobili;

f) sottoscrizione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;

g) predisposizione e/o partecipazione a progetti che coinvolgono altri Enti Pubblici, anche con spesa finanziata con contribuzione da parte di altri soggetti.

17.6 La società è tenuta a collaborare con gli uffici dell'Ente titolari dei servizi affidati, oltre che a compiere ogni atto necessario a garantire un efficace controllo sulla propria gestione.

17.7 Al fine di garantire la gestione della società, gli organi societari competenti devono:

a) stabilire un costante e collaborativo confronto con i Responsabili dei Servizi dell'Ente e con l'Ente medesimo, e coadiuvare gli stessi nell'esercizio del controllo analogo necessario per la sua natura di società in house;

b) comunicare gli ordini del giorno oggetto delle convocazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, nonché trasmettere tutti i verbali relativi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Collegio Sindacale;

c) inviare tempestivamente all'Ente ogni comunicazione inerente gli atti che necessitano della preventiva approvazione da parte dello stesso;

d) inviare (trimestralmente) all'Ente un report contenente l'elenco degli acquisti di lavori, beni e servizi.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.18

Organi

Sono organi della società:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione; ed

c) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Art.19

Attività dell'Assemblea

19.1 Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in

conformità alla legge e ai presenti patti sociali, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

19.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, così come disciplinato dal Codice Civile.

19.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con le formalità previste dal Codice Civile.

19.4 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, nei predetti casi gli amministratori sono tenuti a segnalare le ragioni della delazione nella relazione sulla gestione.

19.5 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria è, altresì, convocata per tutti gli altri casi previsti dalla legge, nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

19.6 L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

19.7 Spetta all'Assemblea ordinaria stabilire gli emolumenti per gli Amministratori ed i Sindaci della Società; in ogni caso, spetta agli Amministratori ed ai Sindaci il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento del loro incarico.

Art.20

Convocazione dell'assemblea

20.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione da notificare ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

20.2 L'Avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; potrà contenere, altresì, l'indicazione di altro giorno ed orario per l'adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta.

20.3 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.21

Partecipazione all'Assemblea

21.1 All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che abbiano depositato le loro azioni, se emesse, nello stesso termine presso la sede sociale.

21.2 All'Assemblea può, altresì, partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

21.3 Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società o di società partecipate, con l'osservanza dei limiti dell'art.2372 cod.civ..

21.4 L'Assemblea è presieduta dal socio nominato a maggioranza dagli intervenuti.

21.5 Spetta al Presidente dell'assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

Il Presidente ha, altresì, pieni poteri per la direzione dell'assemblea, per regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

Art.22

Svolgimento dell'Assemblea

22.1 L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima, scelto anche fra persone estranee alla Società, nei casi in cui non sia richiesta la presenza di un notaio da nominarsi a cura del Presidente dell'Assemblea.

22.2 La verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Segretario dell'Assemblea

medesima.

22.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero, in luogo di quest'ultimo dal Notaio, nei casi in cui il verbale sia dallo stesso redatto.

Art.23

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

23.1 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti.

23.2 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese in prima convocazione ed in seconda convocazione secondo le norme del codice civile.

Art.24

Poteri dell'Assemblea

24.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

24.2 L'assemblea fissa gli indirizzi generali per la gestione della società e lo sviluppo dei servizi, ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali.

24.3 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) la proposizione all'organo amministrativo di iniziative aziendali e d'interesse per i fruitori dei servizi aziendali;
- f) l'autorizzazione preventiva all'organo amministrativo per l'assunzione da parte di quest'ultimo di decisioni concernenti obiettivi strategici, questioni ed iniziative importanti per la società e, in particolare, in materia di investimenti ed assunzione di personale;
- g) l'inibizione all'organo amministrativo di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con interessi del Comune di Benevento e/o della collettività utilizzatrice dei servizi prestati dalla società;
- h) il controllo dell'organo amministrativo con poteri analoghi a quelli comunemente esercitati da enti pubblici per lo svolgimento dei propri servizi. A tal fine, almeno uno dei dirigenti individuati nello specifico regolamento sui controlli e nella regolamentazione approvata dalla Giunta e dal Consiglio Comunale è invitato alle sedute dell'assemblea ordinaria;
- i) l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine;
- l) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e di partecipazioni societarie;
- m) l'autorizzazione alla costituzione di pegni ed alla concessione di avalli, di ipoteche ed altre forme di garanzia;
- n) la predisposizione di piani di assunzione del personale;
- o) la cessione dell'unica azienda sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.25

Consiglio di Amministrazione

25.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente, che saranno individuati sulla base della normativa vigente in materia.

25.2 Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

25.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra persone estranee alla società, un Segretario del Consiglio stesso.

25.4 Il Consiglio eleggerà sia il Presidente che un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente solo in caso di assenza od impedimento.

25.5 Qualora manchino il Presidente e il Vicepresidente, assumerà la carica il consigliere più anziano di età.

25.6 E' fatta salva la possibilità di revocare qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione in ogni momento, salvo il risarcimento dei danni qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

25.7 Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori in carica, gli altri decadono dall'ufficio e l'assemblea dovrà procedere, senza indugio, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

25.8 Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro) uno o più amministratori, l'assemblea provvederà a sostituirli entro quarantacinque (45) giorni dalla cessazione, secondo le modalità prima indicate.

25.9 Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

25.10 Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio di Amministrazione decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

25.11 Non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di amministrazione della società in consigli di amministrazione di società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della società in seno alle società predette.

25.12 In ogni caso la durata dell'incarico di amministratore nelle società partecipate è correlata al mandato nel Consiglio di amministrazione della presente società e viene, pertanto, a cessare automaticamente con quest'ultimo, qualunque ne sia la causa.

Art.26 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

26.2 Dovranno, tuttavia, essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale.

26.3 Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

26.4 La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata a/r o consegnata a mano, o telegramma, o telefax; in caso di urgenza, la convocazione dovrà essere effettuata almeno un giorno prima, anche via telefax o e-mail.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza delle formalità di cui al punto precedente, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso, nonché i sindaci effettivi.

26.6 In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il Consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi dei presenti patti sociali.

26.7 Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

26.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

26.9 E', comunque, necessario il voto favorevole di tre consiglieri per le deliberazioni concernenti la nomina del rappresentante della società nelle assemblee di società controllate e collegate, convocate per deliberare su operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell'oggetto sociale.

26.10 In tali casi il Consiglio d'Amministrazione delibera anche in merito al voto che dovrà essere espresso dal rappresentante.

Art.27 - Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Art.28 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

28.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

28.2 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore delegato nei limiti delle funzioni e delle attività allo stesso delegate.

28.3 L'organo di amministrazione può, inoltre, su autorizzazione dell'assemblea ordinaria, nominare e revocare ai sensi dell'art.2396 cod.civ. il Direttore Generale. L'atto di nomina dovrà precisarne i poteri.

28.4 Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'amministratore delegato ed ogni atto attribuito alla sua competenza, salvo le attribuzioni non delegabili a norma dell'art.2381 cod.civ., quelle che il Consiglio si riserva di sua stretta competenza e quelle conferite al Presidente.

L'Amministratore delegato, nei limiti delle deleghe assegnate, esercita i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e, nell'ambito dei poteri delegati, rappresenta legalmente la società, promuove qualunque azione amministrativa o giudiziaria, in qualsiasi sede e grado, firma rinunzie ed atti giudiziari in qualunque grado di giudizio.

28.5 L'organo di amministrazione ha, inoltre, facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, deleghe e/o procure speciali ad amministratori e, su proposta dell'amministratore delegato, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

28.6 L'organo di amministrazione è tenuto a sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto, quest'ultimo, in coerenza con gli atti di programmazione.

28.7 Il consiglio di amministrazione è obbligato a far sì che il Comune di Benevento, quale unico socio, eserciti un controllo sul bilancio, sulla gestione del servizio ed abbia poteri ispettivi e d'ingerenza sulle strategie aziendali. Tale controllo è esercitato dal Comitato individuato nello specifico regolamento sui controlli e nella regolamentazione approvata dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

Art.29 - Collegio Sindacale

29.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei soci.

29.2 I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

29.3 I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori dei Legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

29.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

29.5 Il controllo contabile della società spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio ovvero venga deciso con deliberazione dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione.

Art.30 - Parità di accesso agli organi sociali

30.1 La nomina e la sostituzione degli organi di amministrazione e di controllo è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

30.2 Il criterio di cui al primo comma si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

30.3 Il rispetto della composizione degli organi sociali indicata nei commi precedenti deve essere assicurata anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251.

30.4 Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Art.31 - Esercizio sociale

31.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede, nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del Bilancio e dei suoi allegati.

31.2 Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del Bilancio, la relativa documentazione deve essere depositata presso la sede sociale ed ivi tenuta a disposizione dei soci.

Art.32 - Utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, dedotta la ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'Assemblea deliberi altri prelievi o destinazione degli stessi.

TITOLO V

RECESSO

Art.33 - Recesso

33.1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dei patti sociali concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dai presenti patti sociali;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

33.2. Possono, inoltre, recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

33.3 Spetta, altresì, ai soci il diritto di recesso nel caso previsto dall'art.34, comma 6, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ipotesi di introduzione e di soppressione di clausole compromissorie.

33.4 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Quando il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione è pervenuta al consiglio di amministrazione.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

33.5 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore, se nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché

dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra ed ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore effettuata dall'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, cod.civ..

33.6 Gli amministratori devono offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione e deve prevedere un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni dal deposito dell'offerta.

I soci che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle eventuali azioni che siano rimaste inoperte, che altrimenti possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni appartenenti al socio che ha legittimamente esercitato il diritto di recesso,

le azioni di quest'ultimo vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo. cod.civ..

33.7 Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere deliberata la riduzione del capitale sociale dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.2445, primo, secondo, terzo e quarto, cod.civ., ovvero deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento anticipato della società.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.34 - Scioglimento e liquidazione

34.1 Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

34.2 Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

35.3 L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione e nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

35.4 Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore o dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dal codice civile.

TITOLI VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.35 - Clausola arbitrale

35.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società. La nomina dovrà essere effettuata entro quindici (15) giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla propria accettazione dell'incarico.

Qualora l'organo arbitrale medesimo ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o se

successivo dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, con sede presso il domicilio che verrà indicato dall'organo arbitrale.

Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere di anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l'organo arbitrale. Si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

35.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

35.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di
di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.33).

Art.36 - Norma generale

Per tutto quanto non previsto nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.